## R.D. 15 novembre 1925, n. 2180 (1).

Approvazione del regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno (2).

- (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1925, n. 293.
- (2) Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli artt. 3, 83, 84 e 85, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

È approvato l'unito regolamento che determina le competenze spettanti ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno.

Ogni altra anteriore norma regolamentare rimane abrogata.

## Regolamento che determina le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti per le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno

**1. 1.** I delegati tecnici, gli istruttori e i periti destinati dai commissari per la liquidazione degli usi civici ad eseguire le operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno non potranno assumere le loro funzioni se non dopo che la nomina di essi sarà stata consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

A tale effetto i commissari dovranno rassegnare al Ministero le nomine da essi fatte, accompagnandole con un dettagliato rapporto che giustifichi la necessità dell'operazione da compiersi ed indichi i requisiti delle persone proposte.

- **2.** I commissari prima di affidare incarichi per le operazioni di riordinamento degli usi civici ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti cureranno che sia effettuato il deposito per le spese dei giudici e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 <sup>(3)</sup>.
- (3) Vedi anche l'art. 39, L. 16 giugno 1927, n. 1766.
- 3. Le competenze dovute ai delegati tecnici e agli istruttori per qualsivoglia operazione venga loro commessa e quelle dovute ai periti per la misurazione e la

valutazione dei fondi, per la formazione di piante geometriche e per qualunque altro servizio che presteranno in adempimento dell'incarico ricevuto saranno determinate in ragione di vocazione ognuna delle quali non potrà essere calcolata per una somma minore di L. 15 né maggiore di L. 25 <sup>(4)</sup>.

Le vocazioni impiegate dai delegati tecnici dagli istruttori e dai periti fuori della propria residenza dovranno sempre essere accertate da certificato del sindaco del comune ove compiono le loro operazioni o di altre autorità preposte agli uffici dove eseguono studi e ricerche, ovvero da verbali regolarmente redatti sui luoghi delle operazioni.

La determinazione delle indennità per vocazioni nella graduazione fra il minimo ed il massimo, sarà regolata dal prudente arbitrio del commissario avuto riguardo al merito effettivo del servizio prestato ed alla celerità, esattezza ed importanza delle operazioni eseguite.

(4) L'art. 1, L. 15 dicembre 1949, n. 1050, ha così disposto:

«Art. 1. La competenza per vacazione, l'indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte». Vedi, ora, L. 31 gennaio 1968, n. 41.

**4.** Tanto per i delegati tecnici, quanto per gli istruttori ed i periti, le vacazioni non potranno essere più di due al giorno e ciascuna vacazione dovrà essere concessa per quattro ore di lavoro effettivo tanto in campagna che di applicazione al tavolino.

**5.** I delegati tecnici, gli istruttori ed i periti allorché debbono trasferirsi per servizio fuori della propria residenza avranno diritto ad una diaria o indennità di soggiorno di L. 25 <sup>(5)</sup>. I viaggi dovranno essere sempre autorizzati dal commissario.

Avranno diritto inoltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura di un biglietto di seconda classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento di due decimi; negli altri casi a L. 1 (6) per chilometro su vie ordinarie. Niente è dovuto qualora il comune o l'associazione fornisse direttamente i mezzi di trasporto. Le distanze percorse dovranno sempre essere attestate dal certificato del sindaco del comune in cui si eseguono le operazioni.

Per i giorni impiegati nei viaggi non sono dovute le vacazioni di cui agli artt. 3 e 4 <sup>(7)</sup>.

(5) Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli *artt. 3, 83, 84 e 85, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(6) Circa l'attuale vigenza del presente provvedimento, vedi gli *artt. 3, 83, 84 e 85, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332*.

(7) L'art. 1, L. 15 dicembre 1949, n. 1050, ha così disposto:

«Art. 1. La competenza per vacazione, l'indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute, a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con *regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180*, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel territorio della Repubblica, sono elevate rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte». Vedi, ora, L. 31 gennaio 1968, n. 41.

**6.** Per ciascun giorno in cui sono adoperati i muratori, i locali indicatori e i canneggiatori avranno una mercede da destinarsi dal commissario inteso il consiglio comunale interessato e tenute presenti le consuetudini delle mercedi locali ed ogni altra circostanza inerente alle operazioni espletate.

Le mercedi suddette saranno prelevate dal deposito per le spese dei giudizi e delle operazioni previsto dall'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 <sup>(8)</sup>, qualora non vengano direttamente pagate dal comune o dall'associazione.

- (8) Vedi anche l'art. 39, L. 16 giugno 1927, n. 1766.
- **7.** Le vacazioni ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti potranno essere tassate soltanto dopo che l'operazione ad essi affidata sia stata omologata, salvo, in casi eccezionali, la speciale autorizzazione del Ministro.

Ogni anticipazione rimane espressamente vietata.

Potranno tuttavia durante il corso delle operazioni rimborsarsi la diaria e le spese di viaggio di cui all'art. 5 e consentirsi acconti in misura non superiore al terzo dell'importo delle vacazioni che il commissario riconoscerà spettare al delegato tecnico, all'istruttore o al perito per il lavoro effettivamente compiuto.

La concessione di tali acconti sarà fatta coni ordinanza del commissario. Avverso la medesima non compete reclamo, questo potendosi proporre soltanto contro l'ordinanza definitiva di tassazione ai sensi del susseguente art. 11.

Le somme per rimborso di spese, diarie ed acconti saranno prelevate dal deposito di cui all'art. 36 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 <sup>(9)</sup>.

- (9) Vedi nota 3, all'art. 2.
- **8.** Quando un'operazione non sia stata omologata ed approvata per vizio derivante dalla operazione stessa, l'importo complessivo delle vacazioni potrà essere ridotto alla metà o ad un terzo, secondo la gravità degli errori commessi dal delegato tecnico, dall'istruttore o dal perito.

**9.** È vietata ogni convenzione fra delegati tecnici, istruttori e periti ed i comuni od altri interessati che importi deroga alle presenti disposizioni, e sono specialmente vietati i cottimi per le operazioni di riordinamento degli usi civici. La deroga a questa disposizione importa la decadenza immediata dall'incarico.

**10.** Per la liquidazione dei loro compensi i delegati tecnici gli istruttori ed i periti presenteranno al commissario una nota specifica in forma di elenco, nella quale indicheranno oltre alle spese e diarie di che all'art. 5, da giustificarsi con certificati comprovanti i viaggi e la permanenza fuori la propria residenza, il numero delle vacazioni impiegate in adempimento dell'incarico ricevuto.

Le conferenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti con il commissario dovranno essere autorizzate, volta per volta, dallo stesso e la loro giustificazione risulterà dalla firma in apposito registro tenuto presso l'ufficio del commissario.

**11.** Le note specifiche insieme agli atti riguardanti le eseguite operazioni saranno dal commissario immediatamente comunicate ai comuni interessati, ai quali è concesso un termine di giorni quindici per presentare le loro osservazioni od opposizioni al commissario.

Nelle operazioni di divisione in massa o scioglimento di promiscuità le note specifiche dovranno essere comunicate anche alle altre parti interessate alle quali spetta concorrere al pagamento della somma da liquidare; ad esse è concesso un termine di dieci giorni per presentare le loro osservazioni od opposizioni.

Trascorsi questi termini il commissario procederà alla revisione delle note specifiche, anche quando non siano pervenute opposizioni od osservazioni dal comune o dalle parti interessate, e quindi udito il parere dell'ufficio locale del Genio civile nei soli casi che trattisi di operazioni tecniche e peritali, emetterà motivata ordinanza di tassazione indicando le singole partite ammesse od escluse, comunicandola immediatamente all'associazione o al comune interessato che ne cureranno, nello stesso giorno in cui perverrà, l'affissione per quindici giorni all'albo pretorio. Identica comunicazione sarà fatta ai delegati tecnici, agli istruttori e periti, nonché alle parti interessate di cui sopra, per mezzo del messo comunale nel loro domicilio reale o in quello eletto nella nota specifica del delegato tecnico, dell'istruttore o del perito.

Contro l'ordinanza di tassazione è dato il ricorso al Ministro per l'economia nazionale (10) il quale pronunzierà definitivamente.

Potranno ricorrere al Ministro per l'economia nazionale <sup>(11)</sup> i sindaci, i presidenti delle associazioni agrarie i delegati tecnici, gli istruttori ed i periti nonché le parti interessate di cui sopra nel termine di quindici giorni dalla avvenuta comunicazione ed affissione.

Trascorsi i termini anzidetti senza che siano proposti ricorsi all'autorità superiore, l'ordinanza di tassazione emessa dal commissario diventerà definitiva.

(10) Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(11) Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.